



REGIONE CAMPANIA

Regolamento delle relazioni partenariali per il ciclo di programmazione unitaria 2021-2027



Premessa

Il presente Regolamento si propone di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'ambito delle disposizioni del Regolamento UE n. 1303/2013, e nello specifico dell'articolo 5, paragrafo 3 e del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 del 7.01.2014 recante "un codice europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei".

Il presente atto disciplina l'attività partenariale che può veicolare i bisogni del territorio e consentire che le politiche di investimento, in particolare quelle comunitarie, possano fornire adeguate risposte di crescita al fine di ridurre il divario con le aree più sviluppate.

Inoltre, la chiara disciplina delle attività del partenariato può essere decisiva per una adeguata partecipazione anche nella condivisione delle procedure e degli strumenti attuativi della programmazione dei Fondi investiti sul territorio in modo da tener conto delle esigenze del tessuto economico e sociale e da adottare conseguentemente le misure più idonee per le imprese, i/le lavoratori/trici e i/le cittadini/e campani/e.

Il presente Regolamento risponde ai principi dettati dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Lo stesso si propone di dare attuazione alle previsioni della Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione" secondo cui i/le rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale integrano la composizione del Comitato di Sorveglianza del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Campania, in sede di esame di ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche di efficacia dell'attuazione, nonché in sede di esame sui risultati delle valutazioni, ai sensi dell'art. 44 comma 3 lett. d) ed e) del DL n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. La partecipazione del Partenariato al Comitato di Sorveglianza del PSC Campania avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento interno del Comitato medesimo, e della Direttiva 2/19 del Dipartimento della Funzione Pubblica, rubricata "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni" e della Circolare della Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per le Risorse Umane : "Diffusione e utilizzo di un linguaggio non discriminatorio in tutti i documenti di lavoro anche per sensibilizzare sulla cultura di genere"- dell'08/06/2020 pubbliche. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione del Partenariato anche relativamente agli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza di cui la Regione Campania risulta soggetto attuatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 8 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.



Articolo 1

Ambiti di applicazione

In attuazione della Deliberazione di Giunta n. 60 del 15 febbraio 2016 e della Delibera di Giunta n. 394 del 19 luglio 2022 il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania per la Politica di Coesione 2021-2027, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il Piano di Sviluppo Rurale.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei seguenti organi:
 - a. Partenariato Economico e Sociale e delle sue articolazioni;
 - b. Il/la Presidente del Partenariato;
 - c. Segreteria tecnica.
2. L'attività consultiva del Partenariato concorre ad assicurare una migliore conoscenza, trasparenza e partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio, diffusione ed animazione delle politiche di sviluppo rafforzando il dialogo sociale nei processi decisionali in tutto il loro svolgimento, al fine di rendere efficace e coerente con il programma le azioni messe in campo.

Articolo 3

Composizione del Partenariato Regionale Economico e Sociale

1. Il Partenariato Economico e Sociale in conformità della Delibera di Giunta n. 60 del 15 febbraio 2016 ed a quanto stabilito dall'art 4. Par. 1. Lettere a), b) e c) del Codice di Condotta il Partenariato è composto come segue:
 - Rappresentanze del mondo delle Istituzioni;
 - Rappresentanze del mondo economiche e sociali;
 - Rappresentanze organizzate della società civile.
2. In conformità alla Delibera di Giunta n. 60 del 15 febbraio 2016 il Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania risulta attualmente costituito come da allegato A al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. I partners non presenti nell'elenco allegato A al presente regolamento potranno richiedere l'adesione al Partenariato inviando una richiesta al/la Presidente della Giunta Regionale. L'istanza viene valutata alla luce dei principi dettati dal Codice di Condotta tenendo conto della rappresentatività, delle competenze e della capacità della/del richiedente di partecipare attivamente e in modo regolare alle attività del Partenariato. L'esito della valutazione viene comunicato alla/al richiedente e ai/alle componenti del Partenariato.
4. L'aggiornamento dell'elenco dei partners di cui all'allegato A al presente regolamento, per effetto



dell'ammissione di nuovi partner ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, avviene con decreto del/la Presidente della Giunta Regionale.

5. Ciascun/na partner inserito nell'elenco allegato A al presente regolamento è tenuto a formalizzare per iscritto ogni eventuale modifica relativa ai dati anagrafici delle rappresentanze relative al proprio Ente. La modifica deve essere comunicata per iscritto utilizzando l'apposito schema allegato al presente Regolamento (Allegati 1, 2 e 3). Non si tiene conto di eventuali variazioni non formalmente comunicate secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Le comunicazioni afferenti le attività del Partenariato vengono inviate esclusivamente agli indirizzi email ed ai nominativi presenti nei decreti di riferimento di ammissione delle sigle e delle/dei relative/i rappresentanti.
6. I partner che su base annuale risulteranno assenti ad oltre le metà di tutte le attività di confronto a cui saranno convocati per effetto delle previsioni del presente regolamento, a partire dall'anno solare successivo, saranno esclusi dalla partecipazione ai lavori del Partenariato Regionale Economico e Sociale.

Articolo 4

Funzioni del Partenariato Regionale Economico e Sociale

Al fine di conseguire una reale integrazione della politica regionale comunitaria con la politica nazionale di riequilibrio territoriale e con quella regionale di settore, il Partenariato Regionale Economico e Sociale svolge le seguenti funzioni:

1. contribuisce alla definizione delle linee guida e degli indirizzi operativi della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
2. contribuisce alla definizione dei documenti di programmazione e di riprogrammazione finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali e fornisce contributi per la loro definizione;
3. contribuisce alle attività di attuazione dei Programmi anche attraverso le modalità definite dalle Autorità di Gestione come disposto all'art. 49 del regolamento di disposizioni comuni n. 1060/2021;
4. partecipa al monitoraggio dell'avanzamento dei singoli programmi e ne propone un eventuale diverso orientamento sulla base delle ricadute e dell'impatto diretto ed indiretto sulle varie componenti del sistema produttivo, economico e sociale del territorio regionale campano derivante dai dati di monitoraggio rilevati;
5. promuove la cultura dello sviluppo partecipato garantendo adeguate forme di coordinamento e collaborazione sinergica con i livelli locali, in particolare per quanto concerne la definizione e l'attuazione di interventi territoriali;
6. sostiene una più efficace mobilitazione sugli obiettivi perseguiti dalla programmazione;
7. promuove il miglioramento della qualità progettuale esercitando un ruolo attivo, anche di indirizzo, delle associazioni di rappresentanza;
8. contribuisce a migliorare la capacity building dell'amministrazione regionale e del Partenariato;
9. partecipa ai Comitati e agli Organismi di sorveglianza dei singoli programmi comunitari o nazionali o regionali attraverso una propria rappresentanza qualificata. Tale partecipazione e il relativo diritto di voto, è regolata dai Comitati e dagli Organismi di Sorveglianza dei singoli programmi nel rispetto delle disposizioni regolamentari comunitarie e nazionali.

Articolo 5

Articolazioni del Partenariato Regionale Economico e Sociale



- 1- Il Partenariato Economico Sociale è articolato come segue:
 - tavolo regionale;
 - tavolo regionale tematico o settoriale;
 - tavolo locale;
 - Comitati/Organismi di sorveglianza dei singoli programmi comunitari e/o nazionali.
- 2- Il Tavolo regionale, formato dal Partenariato Regionale Economico e Sociale, di regola, svolge le proprie funzioni e partecipa alle attività di confronto con l'amministrazione regionale in seduta plenaria.
- 3- Il Tavolo regionale tematico o settoriale, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, è composto da un massimo di otto rappresentanti del Partenariato Regionale Economico e Sociale, ampliabili a dieci, in considerazione della rilevanza delle tematiche da trattare ed in relazione alla rappresentatività dei/delle componenti in seno al Partenariato Economico Sociale. I/le componenti saranno in ogni caso individuati/e in funzione dei temi o dei settori coinvolti nel dialogo sociale. Il tavolo regionale tematico o settoriale è attivato su richiesta dello stesso Partenariato, su specifiche materie che presentano una particolare rilevanza economica e sociale per l'intero territorio regionale, e con la contestuale indicazione delle relative rappresentanze;
- 4- Il Tavolo locale è composto dalle articolazioni territoriali delle rappresentanze presenti nel Partenariato Regionale Economico e Sociale e può essere integrato da altre rappresentanze locali.
- 5- Il Tavolo locale è attivato dall'amministrazione regionale sentito il Partenariato Regionale Economico e Sociale. L'attivazione di uno o più Tavoli locali è limitata ai soli territori interessati da processi di sviluppo integrato territoriale finanziati con i programmi oggetto dell'ambito di intervento del presente regolamento. Il Tavolo locale assume, sia pure a livello territoriale, i compiti e le funzioni del Partenariato Regionale Economico e Sociale di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e garantisce il necessario raccordo con il Partenariato regionale attraverso la segreteria tecnica di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento.
- 6- Il Tavolo locale può essere allargato ad altri soggetti rappresentativi degli interessi diffusi locali anche se non già componenti nel Partenariato regionale. L'individuazione di tali soggetti avviene attraverso una procedura pubblica al fine di garantire la massima partecipazione dei portatori di interessi qualificati sia pure locali. Sono componenti di diritto del Tavolo tutti i Comuni e le istituzioni pubbliche locali presenti nelle aree oggetto di sviluppo integrato.

Articolo 6

Il /La Presidente del Partenariato Regionale Economico e Sociale

- 1- Il/la Presidente del Partenariato Regionale Economico e Sociale è il Presidente della Giunta Regionale o sua/o delegata/o.
- 2- Il/la Presidente presiede il Partenariato regionale Economico e Sociale, ne ha la rappresentanza, ne coordina i lavori e ne assume le decisioni.
- 3- Il/la Presidente svolge le proprie attività con il supporto della segreteria tecnica.

Articolo 7

La segreteria tecnica del Partenariato Regionale Economico e Sociale

- 1- La segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:
 - Predisporre l'agenda annuale dei lavori da sottoporre all'approvazione del Partenariato;
 - Istruisce le nuove richieste di adesione al Partenariato e ne comunica l'eventuale ammissione e/o esclusione;
 - Istruisce le esclusioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del presente regolamento;



- Svolge funzioni di raccordo tra l'amministrazione ed il Partenariato;
 - Svolge funzioni di raccordo tra i tavoli locali e quello regionale;
 - Svolge funzioni di raccordo tra i comitati/organismi di sorveglianza ed il tavolo regionale;
 - Coordina l'organizzazione logistica delle attività partenariali;
 - Raccoglie le informazioni relative agli argomenti da trattare e loro trasmissione ai partner;
 - Raccoglie le proposte e le indicazioni dei/le diversi membri del Partenariato per trasferirle in modo sistematico ai servizi della Regione e alle sedi di discussione competenti;
 - Predisporre studi e approfondimenti sui temi di interesse del partenariato;
 - Cura la piattaforma web dedicata al Partenariato dove sarà assicurato l'aggiornamento della documentazione, la modulistica e i principali strumenti di dialogo e partecipazione. La piattaforma potrà essere utilizzata anche per eventuali attività di consultazione on-line;
 - Predisporre il calendario delle attività del Partenariato ed eventuali revisioni e aggiornamenti;
 - Predisporre i verbali delle riunioni da sottoporre alla firma del/la Presidente avendo cura di riportare la data, l'ora di inizio e di chiusura della seduta, l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, la sintesi della discussione, le decisioni prese ed eventuali proposte alternative emerse nella discussione. Il verbale è condiviso dai/le componenti;
 - Redige il Rapporto annuale sullo stato delle attività del Partenariato avendo cura di sintetizzare le principali attività svolte dal Partenariato durante l'anno ed i relativi obiettivi raggiunti.
- 2- La segreteria tecnica potrà avvalersi di assistenza tecnica per l'espletamento delle attività.
- 3- La segreteria tecnica è incardinata presso la 50.01 Direzione Generale - Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell'amministrazione regionale.

Articolo 8

Funzionamento del Partenariato Regionale Economico e Sociale

La Sede del Partenariato Economico e Sociale è ubicata presso la Giunta Regionale sita in via Marina 19 C – Napoli.

Le riunioni saranno svolte, di norma, presso tale Sede o presso altre sedi della Regione Campania; tuttavia il/la Presidente, in virtù di specifiche esigenze, può convocare riunioni anche in sedi e luoghi diversi e con modalità anche a distanza.

1. Il Partenariato si riunisce su convocazione del/la Presidente del Partenariato.
2. La convocazione viene veicolata attraverso posta elettronica, tramite la Segreteria Tecnica del Partenariato a tutti i/le componenti effettivi/e almeno 10 giorni prima o, in via d'urgenza, almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno e dal materiale relativo agli argomenti da trattare. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione.
3. La convocazione della seduta può essere richiesta, in via straordinaria, qualora ne pervenga richiesta formale, dai/le componenti effettivi/e che complessivamente esprimono un livello di rappresentatività significativo sul tema da discutere. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti, comprovanti il loro carattere straordinario, che si propongono per l'ordine del giorno. In questo caso il/la Presidente del Partenariato è tenuto/a a riunire il Partenariato entro un termine non superiore ai 10 giorni.
4. L'ordine del giorno è predisposto dal/la Presidente del Partenariato anche su richiesta degli/le Assessori/e, della Programmazione Unitaria, delle Autorità di Gestione e dei/le componenti del Partenariato stesso, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.
5. E' facoltà dei/le componenti del Partenariato, proporre, in forma scritta, argomenti da inserire all'ordine



del giorno che saranno posti in discussione nella seduta successiva.

6. In relazione alla specificità territoriale e settoriale di alcuni temi in discussione, i/le componenti possono delegare un/a proprio/a rappresentante, operante negli ambiti geografici interessati.

Articolo 9

Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è oggetto di approvazione da parte del Partenariato Regionale Economico e Sociale ed è immediatamente efficace. Il regolamento è adottato dall'amministrazione con Decreto del/la Presidente della Giunta Regionale.